

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ROMA1 - ODV

ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI N. 4
ISCRIZIONE REGISTRO REGIONALE SEZ. AMBIENTE DPGR LAZIO 2218
ISCRIZIONE SEZIONE PROTEZIONE CIVILE N.62
ISCRIZIONE ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO REGIONE LAZIO N. 176

www.AncRoma1.it



VERBALE ASSEMBLEA DEL 3 MARZO 2023

Comitato Esecutivo presente (4): Bevilacqua Salvatore, Calonzi Marco, Milazzo Maurizio, Mozzetti Fabrizio

Soci presenti (33): Alzu Alessandro, Amicucci Alberto, Bucci Mauro, Capodaglio Dora, Carboni Sonia, Daresta Angela, De Bernardis Alessandro, De Simone Rino, Fragolini Fernando, Grassini Fabio, Isaia Manuela, La Bernarda Antonio, Lombardini Fabrizio, Losi Stefania, Luzi Emanuele, Mariani Antonio, Mascolo Elisabetta, Mascolo Francesco, Mastrella Marco, Musiano Alessio, Paiella Daniele, Palermo Giorgia, Pia Andrea, Pozzi Patrizia, Ricci Carla, Rossi Marco, Sarno Paolo, Straccali Marco, Toti Gianfranco, Tucci Remo, Ventimiglia Giuseppe, Zizzari Luca

Soci per delega (19): Antinori Virginia, Bacaloni Furio, Cannito Anna Rosa, Cioli Renato, D'Urbano Roberta, Gaone Paola, Giannunzio Gianluca, Giorgi Paolo, Grisanti Marco, Mauro Giovanni, Mokhtari Aziza, Morani Claudio, Pellegrini Davide, Perini Gianluca, Piatti Federico, Polidori Marco, Ricciardone Antonietta, Rossi Agnese, Stellati Anna Maria

Aspiranti senza diritto di voto (2): Milazzo Flavia, Rossi Lorenzo

Segreteria (1): Roberto Narcisi

Ordine del giorno:

- Approvazione Statuto
- Delibera per vendita automezzi del nucleo

L'assemblea ha inizio alle ore 19.15

Sono presenti 37 soci con 19 deleghe per un totale di 56 votanti.

Il Presidente Salvatore Bevilacqua apre l'assemblea chiedendo ai soci se sono d'accordo alla vendita della Roulotte dopo averla fatta sistemare. La vendita verrà effettuata con priorità ai soci del nucleo al prezzo di

Pagina 1 di 2

Sede Operativa
Via del Mandrione, 312
00181 Roma

Telefono H24 +39 (389) 11.63.684
FAX +39 (06) 99.334.777
Email info@ancroma1.it
Email segreteria1@ancroma1.it
PEC info@pec.ancroma1.it



Sede legale
Via Anzio, 27
00178 Roma

C.F. 96335310585
Monte dei Paschi di Siena – Ag. 47
IBAN IT 87 S 01030 03247 000000486882

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ROMA1 - ODV

ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI N. 4
ISCRIZIONE REGISTRO REGIONALE SEZ. AMBIENTE DPGR LAZIO 2218
ISCRIZIONE SEZIONE PROTEZIONE CIVILE N.62
ISCRIZIONE ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO REGIONE LAZIO N. 176

www.AncRoma1.it



5000 euro e successivamente all'esterno al prezzo di 6000 euro. L'assemblea esprime parere favorevole votando all'unanimità.

A questo punto si passa alla votazione del nuovo Statuto, per il quale si presenta la necessità di capire se votare un articolo alla volta oppure tutto in blocco con una sola votazione. L'assemblea vota per un'unica votazione dell'intero Statuto. Quindi a questo punto il Segretario dichiara che i soci presenti ed in delega rappresentano più dei tre quarti del totale soci iscritti al libro soci e pertanto possiamo effettuare la votazione.

Libro soci = 70 soci (3/4= 52,5

Presenti e deleghe: 56 (37+19)

Quorum di maggioranza: 29 soci

Si chiede all'assemblea di votare il nuovo Statuto e sono espressi i seguenti risultati:

9 voti contrari

6 voti astenuti

41 voti favorevoli

L'assemblea approva il nuovo Statuto allegato al presente verbale.

L'assemblea chiude alle 20.00

LA SEGRETERIA

Roberto Narcisi

IL PRESIDENTE

Salvatore Bevilacqua

13.03.2023 3 822
Versato € ...
IL DIRETTORE
ZINGARINI

Pagina 2 di 2

Sede Operativa
Via del Mandrione, 312
00181 Roma

Telefono H24 +39 (389) 11.63.684
FAX +39 (06) 99.334.777
Email info@ancroma1.it
Email segreteria1@ancroma1.it
PEC info@pec.ancroma1.it



Sede legale
Via Anzio, 27
00178 Roma

C.F. 96335310585
Monte dei Paschi di Siena – Ag. 47
IBAN IT 87 S 01030 03247 000000486882

STATUTO

“Nucleo Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri Roma1 - ODV”

Art. 1 Costituzione

1. È costituita l'associazione di volontariato denominata **“Nucleo Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri Roma1 - ODV”**, qui di seguito detta **“Associazione”**.
2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Principi

1. L'Associazione, indipendente e apolitica, ha autonomia patrimoniale e amministrativa e si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri - approvato con Decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche. Quale segno distintivo, l'organizzazione si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri, secondo la procedura di cui al successivo art. 8.
2. È una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale.

Art. 3 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Roma.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia.

Art. 4 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana nello Statuto organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri approvato con Decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche, e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali, in linea con le direttive dell'Associazione Nazionale Carabinieri

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

L'Associazione in particolare persegue tali finalità mediante:

- attività di monitoraggio del territorio, di previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità e in generale di intervento sul territorio nazionale o internazionale ovunque se ne richieda la necessità nonché di formazione nella suddetta materia;
- sostegno a popolazioni colpite da calamità o da situazioni di crisi e di emergenza al fine di ristabilire situazioni di normalità;
- servizio antincendio boschivo e d'interfaccia
- Radio Telecomunicazioni;
- Ricerca e Soccorso (SAR) e relative specializzazioni.
- promuovere o organizzare direttamente corsi di addestramento ed esercitazioni di protezione civile prevalentemente nei confronti dei propri volontari finalizzata all'efficienza operativa delle risorse umane e materiali da impiegare in emergenza;
- promuovere o organizzare direttamente corsi di primo soccorso e BLSD
- promuovere o organizzare direttamente attività di formazione, informazione e aggiornamento della cittadinanza, studi e ricerche, anche in accordo con enti pubblici e privati, nell'ambito della sicurezza, prevenzione, protezione civile, ivi compresi la produzione di materiale informativo e divulgativo nonché l'organizzazione di convegni, eventi, conferenze e workshop nel settore.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 6 Procedura per il riconoscimento quale Nucleo ANC

1. Entro un mese dalla costituzione, l'organizzazione deve richiedere ed ottenere da parte del Presidente Nazionale dell'ANC, l'approvazione delle norme sulla propria organizzazione e attività (statuto) e sul proprio funzionamento (regolamento). La documentazione, da inoltrarsi attraverso il servizio di Coordinamento nazionale delle attività di volontariato ANC (SE.CO.V.), dovrà comprendere il parere espresso dal Coordinatore provinciale o dall'Ispettore regionale interessati. Nelle more dell'approvazione, la ODV non può fregiarsi dell'appartenenza all'ANC.

2. Il Presidente nazionale ANC ha facoltà di disporre visite ispettive, tese a constatare il perdurare dei requisiti di approvazione di cui al 1° comma.

3. In caso di inadempienze di leggera entità, l'Ispettore regionale ANC adotterà provvedimenti

di richiamo; per infrazioni gravi (quali violazioni di legge, comportamenti lesivi del prestigio e del decoro dell'ANC), il Presidente nazionale, sentito il Comitato centrale, provvederà alla revoca dell'approvazione.

Art. 7 Rapporti con l'ANC

1. L'organizzazione mantiene i rapporti con L'Associazione Nazionale Carabinieri attraverso il Coordinamento SE.CO.V Lazio.

2. L'Ispettore regionale ANC e il Coordinatore SE.CO.V Lazio possono:

- accedere ai locali dell'organizzazione, previ accordi;
- verificare libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale della organizzazione;
- partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli aderenti e alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- richiedere l'intervento e la relazione del Collegio dei Revisori;
- richiedere la convocazione d'urgenza del Consiglio Direttivo.

Art. 8 Uso dell'Uniforme ANC

1. L'uso dell'uniforme ANC da parte degli appartenenti all'organizzazione è prerogativa esclusiva delle ODV riconosciute. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati.

2. Il Presidente nazionale, attraverso il SE.CO.V., determina quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.

3. Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2.

Art. 9 Associati

1. All'ANC Roma¹, quale nucleo territoriale di protezione civile afferente all'Associazione Nazionale Carabinieri, possono aderire tutte le persone già regolarmente iscritte all'Associazione Nazionale Carabinieri presso una qualunque Sezione dell'ANC, che:

- condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente;
- siano in possesso dei requisiti fisici e di idoneità tecnico-operativa necessari allo svolgimento delle attività di protezione civile come previste nel presente statuto;
- intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. In caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, il Regolamento interno, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, comprendendo in ogni caso l'impegno a partecipare alle attività di addestramento allo scopo organizzate, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di Protezione Civile.

3. L'ammissione effettiva avviene dopo un periodo di prova dell'aspirante socio non superiore ai sei mesi durante il quale è tenuto a partecipare agli opportuni corsi di formazione, dare prova della propria idoneità alle attività del Nucleo e curato da incaricati della valutazione attitudinale dell'aspirante socio.

4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

5. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato.

6. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

7. Non possono far parte dell'Associazione e, se associati, ne vengono esclusi d'ufficio coloro che:

a) non siano più iscritti all'Associazione Nazionale Carabinieri;

b) abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 10 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, del regolamento interno, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. Tutti gli associati hanno il dovere di cooperare al potenziamento morale e materiale dell'Associazione. Gli associati sono tutti volontari operativi e si impegnano a mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per la realizzazione degli scopi dell'Associazione. I volontari si impegnano ad acquisire la formazione e la preparazione necessaria partecipando con regolarità ai corsi di addestramento ed esercitazioni necessari al fine di garantire efficienza operativa delle risorse umane e materiali dell'Associazione. I volontari svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata, con competenza, responsabilità, valorizzazione del lavoro di equipe e accettazione della verifica costante del proprio operato.

Non è ammesso per i volontari associati svolgere attività di protezione civile e assistenza alla popolazione presso altri enti di protezione civile.

6. In caso di impossibilità allo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 del presente Statuto per sopravvenuta perdita dei requisiti fisici e/o di idoneità tecnico-operativa dell'associato, decade lo status di "volontario operativo" ai fini dell'organico dichiarato all'Elenco territoriale delle ODV di protezione civile e dell'applicazione per l'associato dei benefici normativi previsti dall'art. 39 del Dlgs 1/2018.

7. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

8. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'Associazione stessa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 11 Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni. Ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo:
 - per morosità del versamento della quota associativa, trascorsi 30 giorni dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
 - perdita della qualità di socio dell'Associazione Nazionale Carabinieri;
 - iscrizione ad altri enti di protezione civile.
- Esclusione. La qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona:
 - compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, del Regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi. Si considera atto in violazione delle regole associative anche la ripetuta mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ai corsi di addestramento, esercitazioni, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di Protezione Civile;
 - tenga un comportamento non ispirato al principio di correttezza e lealtà e sia lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

2. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata (o PEC) all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 12 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori;

2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

Art. 13 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo una delega conferitagli da altro associato.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione ivi comprese quelle di spesa;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;

- d) eleggere e/o revocare i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
- e) eleggere e/o revocare i componenti del Collegio dei Revisori;
- f) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- j) deliberare sull'approvazione e sulle modifiche degli eventuali Regolamenti interni;
- k) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 14 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 15 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal componente con maggiore anzianità associativa del Consiglio Direttivo, e a parità, al più anziano di età.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione sono necessari la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

6. È ammessa la possibilità che l'Assemblea avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti

Art. 16 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto, da un numero dispari di membri, costituito da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati. Agli eletti si applica l'art.2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo
5. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere.

Art. 17 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal componente con più anzianità associativa, e a parità, al più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 18 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere, al proprio interno, il Presidente;
 - b) assegnare gli incarichi di Segretario e Tesoriere;

- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) convocare l'assemblea degli associati;
- g) indire adunanze, convegni, ecc.;
- h) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- i) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- j) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- k) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi sull'utilizzo di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- l) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 10, comma 3;
- m) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 19 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

La figura del Presidente deve essere in linea con le direttive dell'Associazione Nazionale Carabinieri, di cui l'Associazione fa parte.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie è prevista la firma abbinata del Presidente e del Tesoriere.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Art. 20 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 21 Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea.

L'Organo è collegiale e si compone di tre membri effettivi e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.

2. Il Collegio dei Revisori:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente del Collegio dei Revisori può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 22 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previo:

domanda scritta con motivazione da presentare al Presidente e al Segretario il quale provvederà ad informare l'Organo che detiene il libro entro 15 giorni dalla data di presentazione.

L'Organo a cui è stata inoltrata la richiesta provvederà a rispondere all'associato entro 30 giorni dalla data di presentazione.

L'Organo ha 45 giorni dalla data di presentazione per far visionare il libro richiesto.

Art. 23 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;

- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 25 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 15 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore appartenente all'Associazione Nazionale Carabinieri previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 26 Modifica dello Statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti e sono deliberate dall'Assemblea secondo le modalità indicate dall'art.15 comma 4 del presente statuto.

Art. 27 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

